

Prot.: 29173/RU

TAR N. 2023 – 5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2 DELLA COMMISSIONE DEL 21 DICEMBRE 2022 CHE ABROGA IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 761/2014 RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DI TALUNE MERCI NELLA NOMENCLATURA COMBINATA – PUBBLICAZIONE DI NUOVE NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA.

Roma, 16 gennaio 2023 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 1 del 03/01/2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2 della Commissione del 21 dicembre 2022 che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014.

Pertanto, **a decorrere dal 23 gennaio 2023**, una preparazione tensioattiva in gel per la pulizia della pelle e dei capelli, contenente in proporzioni simili componenti specifici per la pulizia della pelle e dei capelli, condizionata per la vendita al minuto in bottiglia, non può più essere classificata nel codice **3401 30 00** della nomenclatura combinata (NC) allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, come «preparazione per la pulizia della pelle, condizionata per la vendita al minuto». Infatti, nel corso della 69a sessione, svoltasi nel settembre 2022, il comitato del sistema armonizzato (CSA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha approvato il parere di classificazione 3305.10/5 che classifica uno shampoo in gel per la pulizia dei capelli e della pelle contenente acqua, agenti organici di superficie, glicerina, estratti di piante, solfato di magnesio, gluconato di zinco, butilenglicole, cloruro di sodio, acido citrico, alcool, fragranze, sostanze aromatiche ed eccipienti, condizionato per la vendita al minuto in una bottiglia di plastica, nella voce 3305 del SA in base alla nota 1 c) del capitolo 34 del SA, che esclude «gli shampoo, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici» da detto capitolo. Di conseguenza, il prodotto va classificato nella sottovoce 3305 10 del SA, che corrisponde al codice **3305 10 00** della NC, in applicazione delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione del SA, nonché della nota 1 c) del capitolo 34 del SA.

Inoltre, con informazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 497/1 del 30/12/2022, la Commissione europea ha comunicato, ai sensi dell'art. 9, par. 1 lett. a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, che le note esplicative della nomenclatura combinata (Nenc) hanno subito delle modifiche.

In particolare, è stata introdotta una Nenc per la sottovoce **2621 9000** relativa alle “Altre scorie e ceneri, diverse da quelle provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani” ed è stato introdotto un paragrafo nella Nenc alla sottovoce **6806 2090** relativamente alle cenosfere.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2023/2 del 21 dicembre 2022 ed alla Informazione n. 497/1 del 30/12/2022 che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente comunicazione.